

Quadrimestrale di aggiornamento in Scienze Forensi

# La *Stampa* *Medica* *Europea*

Estratto dal n. 1 dell'anno XXIX  
*Gennaio - Aprile 2009*

 EDIZIONI  
UNIVERSITARIE  
ROMANE

## Il perito nei processi canonistici di nullità matrimoniale

Susanna Agostini\*, Alessandro Eramo\*\*,  
Alessandro Feola\*, Luigi Tonino Marsella\*\*

### Abstract:

The authors, after a brief digression on the history of the figure of the expert and the structure of the process under canon law, argue about the functions of the expert in legal medicine in cases of nullity of marriage in the canonical process.

### Key words:

Expert, nullity of marriage, canonical process.

### Riassunto:

Gli autori dopo un breve excursus sulla storia della figura del perito e sulla struttura del processo in diritto canonico, argomentano circa le funzioni del perito medico legale nei casi di nullità del matrimonio nei processi canonistici.

### Parole chiave

Perito, nullità del matrimonio, processo canonistico.

• Stampa med. eur. 29 (1): 53-59, 2009

Il medico legale, tra le sue funzioni, può espletare il ruolo di perito nei processi canonistici di nullità del matrimonio. Storicamente le prime tracce dell'impiego di periti nel processo canonico si rinvengono nel basso medio-evo<sup>1</sup>. Nello specifico si hanno notizie

<sup>1</sup> Martin S., *La perizia nelle cause matrimoniali secondo la dottrina più recente*, Perizie e periti nei processi matrimoniali

di un decreto di Papa Innocenzo III del 1209, in cui si ricorre alla consultazione di un medico per stabilire se la morte di un soggetto, reo di aver trafugato addobbi sacri, fosse da ricondurre alle prime ferite arrecategli da un sacerdote oppure a quelle procurategli da altre persone successivamente. In tale periodo però la figura del perito non viene istituzionaliz-

canonici, Giappichelli, Verona 1992.

\* Dipartimento di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza".

\*\* Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

zata e la sua specifica competenza non viene sottoposta a regole e principi, ciò avverrà solo nel 1600, ad opera della prassi rotale, e poi nell'ottocento quando fonti legislative si occuperanno dell'istituzione periziale<sup>2</sup>.

Successivamente nel 1910 con l'emanazione, per disposizione di Pio XII, delle *Regulae Servandae* il perito viene definito come quella figura professionale a cui il giudice ricorre prima di sentenziare<sup>3</sup>. Questa impostazione viene poi rispettata dal codice del 1917, affiancata da due ulteriori corpi normativi emanati dalla Sacra Congregazione dei Sacramenti: *Regulae Servandae* in processibus super matrimonio rato et non consumato e *Provida mater*, quest'ultimo però si limita a completare il codice senza modificare eventuali disposizioni contrastanti con esso.

L'attuale codice non modifica la struttura del perito delineata dal codice precedente e dal *Provida mater*, tuttavia vengono apportate delle variazioni atte a rendere più razionale il diritto processuale canonico. Innanzitutto sono state inserite delle procedure quali i procedimenti relativi alla «separazione coniugale», alla «presunta morte del coniuge», ed alla «dispensa da matrimonio rato e non consumato»<sup>4</sup>. Secondo il codice vigente in Italia le cause di nullità matrimoniale, nel primo grado di giudizio non sono devolute alla cognizione dei tribunali diocesani, ma a quella dei tribunali regionali, definiti

speciali in quanto alla loro cognizione è devoluta unicamente questa categoria di cause. Inoltre nove dei tribunali regionali svolgono anche le funzioni di secondo grado, situazione particolare è quella del Lazio in cui a svolgere le funzioni di seconda istanza è la Rota Romana che per le altre regioni svolge invece le funzioni di giudice di terza istanza<sup>5</sup>. Tali cause hanno per soggetti i coniugi, che costituiscono le parti private, e le parti pubbliche, cioè il difensore del vincolo ed il promotore di giustizia<sup>6</sup>. Nel diritto canonico queste ultime due figure costituiscono quell'organo, presente in tutti gli ordinamenti, cui è affidato il compito di far valere l'interesse pubblico<sup>7</sup>.

Nella prima fase della sequenza processuale si instaura la causa stessa tramite deposito della domanda, denominata *libellus*, ad opera della parte presso la cancelleria del tribunale. Tale domanda potrà, dopo un esame svolto dal presidente del collegio giudicante, essere respinta o accettata con il decreto dello stesso. In quest'ultimo caso il decreto dovrà contenere la citazione in giudizio delle parti che una volta notificata alle stesse comporterà l'instaurazione del contraddittorio. Poi con un altro decreto il presidente del collegio formula i termini della controversia e con questo atto si chiude la prima parte della controversia. Inizia così la seconda fase, detta istruttoria, in cui il medico legale può svolgere le sue funzioni di perito, permettendo al giudice di espletare meglio la sua funzione di ricerca della verità. La fase processuale in analisi si apre con decreto mediante il quale il giudice ordina l'istruzione della causa e ruota

<sup>2</sup> Palestro V., *Le perizie*, Studi Giuridici, vol. 38, pag. 71, 1995.

<sup>3</sup> Martin S., *La perizia nelle cause matrimoniali secondo la dottrina più recente*, Perizie e periti nei processi matrimoniali canonici, Giappichelli, Verona 1992.

<sup>4</sup> Grocholewski Z., *Panoramica sulle novità del nuovo diritto processuale canonico, Il matrimonio nel nuovo codice di diritto canonico*, Libreria Gregoriana, Padova 1983.

<sup>5</sup> Cappellini E., *Il matrimonio canonistico in Italia*, Queriniana, Brescia, 1984.

<sup>6</sup> Cappellini E., *Il matrimonio canonistico in Italia*, Queriniana, Brescia, 1984.

<sup>7</sup> Della Rocca F., *Istituzioni di diritto processuale canonico*, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1946.

intorno a quattro classi di mezzi probatori: le dichiarazioni dei coniugi, i documenti, i testimoni e i periti.

Esperate tutte le prove il giudice, con decreto, consente alle parti ed ai loro difensori di prendere visione degli atti, dopo di che il giudice stesso, se lo ritiene opportuno e sempre con decreto, chiude la fase in analisi e apre quella dibattimentale nella quale non è consentita, se non eccezionalmente, l'acquisizione di nuove prove, e nella quale ha invece luogo la discussione fra le parti, tale fase si svolge interamente per iscritto. Quindi le parti procedono alla reciproca comunicazione degli scritti in cui fanno valere la propria posizione ed usufruiscono, entro breve tempo, del diritto di replica, concesso loro una sola volta; le parti pubbliche hanno sempre diritto di replicare per ultime. Il dibattimento inoltre può svolgersi oralmente laddove il giudice lo ritenga opportuno, e le parti abbiano espresso il loro consenso. Nell'ambito di questo tipo di processi il perito medico legale interviene più spesso nei casi in cui ricorrono i difetti del consenso e il difetto di impotenza. È bene precisare che esistono più tipi di periti. Vi sono i periti giudiziali che sono quelli nominati dal giudice d'ufficio o su iniziativa di parte e i periti stragiudiziali che sono nominati di fatto *extra iudicium* dalle parti interessate ad avere un loro parere tecnico, che verrà allegato agli atti di parte. Di fatto i periti extragiudiziali, si limitano a fornire mere testimonianze anche se caratterizzate da un certo grado di tecnicismo, sono sempre dirette ad informare riguardo una circostanza appresa tramite una diretta percezione dei sensi. I periti giudiziali hanno, al contrario, la possibilità di svolgere un ruolo più ampio; la loro funzione è infatti quella di porre al servizio del giudice la propria preparazione scientifica, in modo che questo abbia una visione completa della situazione oggetto della causa e possa in tal modo emettere una

sentenza conforme a verità e giustizia.

Esiste anche un'altra classe di periti, costituita dai consulenti di parte nominati dai privati, il cui fine è di fornire un sostegno specialistico alla posizione che intendono far valere; il perito applica la sua specifica competenza in modo tale da corroborare la posizione assunta dal proprio cliente. Il consulente tecnico al contrario del perito stragiudiziale, non si limita ad esporre la sua diagnosi potendo invece analizzare i necessari atti giudiziari, partecipare allo svolgimento della perizia d'ufficio ed elaborare un'autonoma relazione; nominati dalle parti con l'approvazione del giudice, tali periti forniscono strumenti probatori equiparati agli altri, solo nel caso in cui l'organo giudicante abbia rilevato l'oggettività delle loro conclusioni. Nello svolgimento del proprio lavoro la categoria in analisi non giunge a un giudizio *super partes*, poiché la sua funzione è di mero sostegno scientifico da quanto asserito dal proprio assistito. Inoltre va precisato che la complessità della struttura periziale fa sì che la stessa sia associata contemporaneamente alla struttura della testimonianza e a quella della sentenza e che ci sia incertezza circa il ruolo assunto dal perito, incertezza resa ancor più evidente dall'assenza nell'attuale codice di diritto canonico di un inquadramento sistematico della sua funzione. Infatti sia il Codice del 1917 che quello attuale sembrano avvicinare la figura del perito più a quella testimoniale che a quella del giudice.

Certamente, sia il perito che il teste riferiscono all'interno di un processo, tesi e fatti della loro conoscenza e del proprio bagaglio culturale, con la differenza che il primo compie un'attività valutativa rispetto a quella compiuta dal secondo; in effetti, se il testimone si limita a esporre ciò che ha percepito tramite i propri sensi, il perito, invece, riferisce ciò che ha conosciuto con l'applicazione della propria preparazione

scientifico. A tal riguardo va precisato che affinché l'intervento del perito nell'ambito del processo sia fruttuoso è necessario prima di tutto, che lo stesso sia in possesso di un'adeguata preparazione scientifica, sicuramente confermata dai relativi titoli di studio, ma anche tradottasi in esperienze lavorative concrete<sup>8</sup>. Tale esperienza deve essere il meno generica possibile e quindi vicina alla specifica competenza richiesta per una corretta impostazione scientifica della vertenza processuale. Dunque nelle cause di nullità matrimoniale sull'impotenza o difetto di consenso si chiederà l'ausilio di un medico o di uno psicologo purché preparati su quella determinata patologia. Tuttavia è proprio in casi di questo genere che può essere utile la specifica competenza del medico legale che per via della sua formazione parzialmente giuridica, può appunto esaminare il caso sia da un punto di vista medico che legale.

Data la natura della Medicina, un prevedibile problema può nascere da un'elevata specificità della preparazione tecnica: il giudice potrà trovarsi di fronte alla certezza che nominando un determinato perito, sostenitore a sua volta di una determinata teoria scientifica, favorirà l'ingresso nel processo di una perizia che sicuramente porta un vantaggio ad una delle parti<sup>9</sup>. Il previgente codice di diritto canonico prevedeva tale situazione e offriva due diverse soluzioni: proponeva la nomina di due periti sostenitori di tesi antitetiche e la successiva nomina di un *peritior* che offrisse un terzo parere mettendo così a disposizione dell'organo giudicante ulteriori

<sup>8</sup> Martin S., *La perizia nelle cause matrimoniali secondo la dottrina più recente*, Perizie e periti nei processi matrimoniali canonici, Giappichelli, Verona 1992.

<sup>9</sup> Martin S., *La perizia nelle cause matrimoniali secondo la dottrina più recente*, Perizie e periti nei processi matrimoniali canonici, Giappichelli, Verona 1992.

elementi per la risoluzione del caso. Una volta nominati, i periti assumono l'incarico e questo comporta degli obblighi che il perito è tenuto a rispettare: rispettare le direttive impostegli dal giudice, svolgere il suo compito personalmente con imparzialità, serietà e rispettando il segreto professionale.

Il metodo di lavoro che segue il perito deve tendere a risolvere i quesiti che gli sono posti dal giudice. Nel caso specifico del medico legale si sostanzia in un meticoloso studio del caso, di un'attenta analisi delle testimonianze delle documentazioni mediche, nonché di indagini sulle parti in causa qualora, al riguardo, ci sia espresso incarico da parte del giudice o nell'eventualità in cui il perito lo ritenga necessario per poter esprimere un'opinione scientificamente fondata. Il perito prosegue individuando la connessione fra gli elementi emersi, classificandoli al fine di fare chiarezza sul disturbo in questione, studiandone origine, periodo di insorgenza, evoluzione e modalità d'influenza sulla vita di coppia.

Nonostante la perizia possa effettuarsi sia con esame diretto delle parti che con lo studio degli atti forniti al perito, il lavoro del medico legale trova il suo centro nell'esame diretto del periziando. In questo ambito l'attività del medico legale si apre con l'anamnesi familiare, fisiologica, patologica prossima e remota e poi si procede con l'esame obiettivo, inoltre si può ricorrere al colloquio psicologico ed a quello psichiatrico.

Nei casi specifici dell'impotenza e dei vizi di consenso, una volta esclusa l'impotenza organica, il medico legale si trova sempre ad indagare nel campo della patologia psichiatrica. A tal riguardo si pongono dei sostanziali problemi di metodo: molte sentenze chiudono i processi canonici di nullità matrimoniale vertenti su cause di natura psichica, lamentano una scarsità di oggettività nelle prove acquisite nel corso della vicenda processuale.

le<sup>10</sup>. Quando si trovi in condizione di dover indagare in campo psichico, infatti, il medico legale dovrà cercare sempre di adottare un metodo scientifico in modo tale da poter conferire una conoscenza più oggettiva. In ogni caso sia che si tratti di campo psichico sia che si tratti di campo organico, la sentenza dovrà essere pronunciata sulla base della certezza morale dell'organo giudicante, il quale dovrà pronunciare la sentenza non assecondando un suo convincimento personale, ma sulla base di elementi oggettivi e verificabili; stessa certezza morale dovrà essere posseduta anche dal perito, il quale la potrà desumere dalla coerenza dei dati tecnici raccolti dallo stesso e quelli documentali di cui abbia avuto conoscenza<sup>11</sup>. Al riguardo Pio XII distingueva tra certezza assoluta, che non lascia spazio a dubbio di sorta circa la sua sussistenza, certezza morale, che esclude ogni dubbio fondato o ragionevole lasciando però la possibilità assoluta del contrario ed infine una quasi - certezza, che si accompagna a dubbi ragionevoli. In campo psichico allora il medico legale raggiungerà la certezza morale individuando lo schema della ricorrenza.

Con riguardo all'impotenza prima si esclude l'impotenza organica, poi si argomenta circa una possibile eziologia psicogena e una volta esclusa questa sarà l'esito della terapia a suggerire le risposte ai quesiti; la terapia dovrà essere finalizzata al superamento delle cause immediate di impotenza e potrà condurre a due risultati: il successo o il fallimento<sup>12</sup>. Nel primo caso l'antecedenza

sarà esclusa, nel secondo invece sarà dimostrata. Si può anche verificare l'ipotesi di una non realizzazione dell'intervento terapeutico<sup>13</sup>, per impossibilità o altre cause, con la conseguente impossibilità di raggiungere la certezza morale: in tale circostanza opera la presunzione di validità del matrimonio.

Per quel che riguarda la perpetuità vale lo stesso principio della terapia, ma nel caso in cui la terapia si riveli impossibile non può che rilevarsi la perpetuità dell'impotenza. Oltre all'intervento terapeutico, il medico legale può ricorrere ad ulteriori strumenti che sono ugualmente utili.

Il colloquio, nell'ambito in esame acquista notevole importanza, in quanto non solo consente al medico legale di acquisire le informazioni che l'individuo consapevolmente decide di fornire, essendone in possesso, ma gli permette di rilevare materiale inconscio, al di là della cosciente condotta del periziando, di ciò che sa del suo livello di attendibilità<sup>14</sup>. Tale colloquio per essere più fruttuoso e consentire l'esame del periziando in più situazioni dovrebbe essere suddiviso in più sedute.

Altro esame molto importante è il test psicologico definito da Pischot, nel 1949, come «situazione mentale standardizzata, che serve da stimolo ad un comportamento del soggetto in esame»<sup>15</sup>. Il comportamento così provocato può essere analizzato alla luce delle condotte tenute da altri soggetti, per

*campo psichico*, Ricerche di scienze teologiche, vol.19, pag. 95, 1981.

<sup>10</sup> Versaldi G., *L'oggettività delle prove in campo psichico*, Ricerche di scienze teologiche, vol.19, pag. 95, 1981.

<sup>13</sup> Ovviamente la terapia deve indirizzarsi a entrambi i coniugi.

<sup>11</sup> Fiori A., *La perizia medico legale nel diritto matrimoniale canonico*, La psichiatria forense in diritto civile, Giuffrè, Milano 1989.

<sup>14</sup> Fiori A., *La perizia medico legale nel diritto matrimoniale canonico*, La psichiatria forense in diritto civile, Giuffrè, Milano 1989.

<sup>12</sup> Versaldi G., *L'oggettività delle prove in*

<sup>15</sup> Calcagni C., Mei E., *Medicina Legale canonistica*, Giuffrè, Milano 2002.

poi essere classificato<sup>16</sup>. Il test può essere finalizzato ad indagini sull'intelligenza o sulla sfera affettiva della personalità studiata. Infine, si può trarre utilità anche da esami clinici, finalizzati al rilievo dei valori di glicemia, azotemia, «... capaci di provocare modificazioni patologiche delle funzioni corticali superiori ...»<sup>17</sup> o che consentano di «indagare la funzionalità cerebrale»<sup>18</sup>. Il perito dunque può ricorrere ad una vasta gamma di indagini non solo per rilevare l'antecedenza e la perpetuità dell'impotenza, ma anche per evidenziare quei vizi riconducibili al canone 1095<sup>19</sup>. Al riguardo si può effettuare una distinzione tra il primo numero del suddetto canone, numero relativo all'insufficiente uso di ragione, e gli altri due numeri della stessa norma, riguardanti l'uno, il grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri essenziali del matrimonio, l'altro l'impossibilità, per cause di natura psichica, di assunzione degli obblighi essenziali derivanti dal matrimonio stesso. Il primo caso generalmente è dato dai disturbi psichiatrici maggiori e il medico legale dovrà appurare se il momento della celebrazione delle nozze sia coinciso con un periodo di intervallo lucido, in cui il soggetto sia rimasto in possesso di capacità di raziocinio sufficienti per prestare un valido consenso. Nei restanti due casi previsti dal canone 1095 il compito del medico legale è più difficile poiché in questi casi i disturbi sono difficilmente dimostrabili, collocandosi in una zona di confine tra il concetto di normalità e quello di anormalità. Posto

<sup>16</sup> Idem.

<sup>17</sup> Idem.

<sup>18</sup> Idem.

<sup>19</sup> Il *canone 1095*, che è di grande interesse poiché definisce in modo sintetico delle gravi situazioni di natura psicologica ovvero patologica che rendono invalido un matrimonio, almeno canonicamente..

che la relatività di tali concetti non lascia che gli stessi siano nettamente definiti, si può comunque ricondurre una condizione patologica a comportamenti automatici e ripetitivi, la cui messa in atto prescinde dal risultato cui eventualmente tramite essi, si vorrebbe giungere o dalle diverse circostanze in cui il soggetto stesso del comportamento può venirsi a trovare. Al contrario una situazione di normalità si può riscontrare dove ci sia capacità di scelta effettiva, in assenza allora di schemi cui il soggetto in esame meccanicamente si attiene.

I vizi regolati dagli ultimi due numeri del canone 1095 possono tradursi in particolare nello stato di immaturità affettiva<sup>20</sup>. Tuttavia il diritto canonico non chiede, ai fini della validità del consenso prestato, un perfetto sviluppo psichico ed emotivo. Dunque una diagnosi di immaturità affettiva potrebbe comportare il rischio che sia dichiarato nullo un matrimonio che sostanzialmente non è tale, e che ai coniugi non sia dunque riconosciuto «il diritto naturale e primitivo del coniugio»<sup>21</sup>.

Dalla Giurisprudenza canonistica si evince come l'immaturità affettiva possa essere causata da fattori costituzionali, quali forme narcisistiche o da instabilità caratteriale, oppure da fattori situazionali, come una gravidanza inattesa o un timore nei confronti di qualcosa.

Esaminati tutti gli aspetti psichici e clinici il perito deve stilare una relazione, se

<sup>20</sup> Si definisce soggetto affettivamente maturo colui che in possesso delle capacità intellettive e degli strumenti logici necessari per fronteggiare le difficoltà che possono presentarsi nelle diverse circostanze.

<sup>21</sup> Gomez J., *L'immaturità affettiva nella giurisprudenza rotale, L'immaturità psico-affettiva nella Giurisprudenza della Rota Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1990.

sono stati nominati più periti, ciascuno deve stilare una propria relazione in cui è contenuta una risposta breve e chiara ai quesiti posti dal giudice. Inoltre il perito è tenuto ad indicare nella relazione stessa, il metodo seguito nell'espletamento del suo incarico nonché i motivi che lo hanno condotto alla formulazione delle sue opinioni; nel caso in cui il consulente ometta di motivare le sue conclusioni, l'organo giudicante può sempre disporre che siano integrate.

Alla deposizione del perito per conservare il segreto possono assistere oltre alle parti pubbliche solo i difensori delle parti private. Tuttavia nonostante la particolare forza probante della perizia, la stessa deve essere valutata dall'organo giudicante alla stregua di tutti gli altri strumenti probatori acquisiti nel corso del processo. Il giudice, infatti, per raggiungere la certezza morale necessaria all'emanazione della sentenza, deve procedere all'integrazione ed alla comparazione di tutte le prove acquisite.

In conclusione dopo aver argomentato riguardo la figura del perito nei processi

canonistici di nullità matrimoniale, permangono tuttavia delle perplessità sulla capacità del giudice di documentarsi sulle evoluzioni scientifiche più attinenti del caso di specie, prima di delimitare il campo di indagine tecnica, ed a riguardo della scelta da parte del giudice, degli atti da consegnare al perito subito dopo la sua nomina, sussistono anche relativamente alla critica giudiziale dei risultati peritali. In altri termini, anche in tale caso ci si può chiedere come può il giudice, sprovvisto nella maggior parte dei casi, di conoscenze scientifiche, essere in grado di condurre una critica sul metodo scientifico seguito dal perito, pur trattandosi di un'analisi esterna che non intacca il merito dell'esame tecnico. Parte della dottrina ritiene che la risposta a tale quesito si trovi proprio nel carattere esterno di tale analisi, nella quale, allora, il giudice non farà uso di regole scientifiche ma logiche<sup>22</sup>.

<sup>22</sup> Versaldi G., *L'oggettività delle prove in campo psichico*, Ricerche di scienze teologiche, vol.19, pag. 95, 1981.

#### Riferimenti bibliografici

- CALCAGNI C., MEI E.: *Medicina Legale canonistica*, Giuffrè, Milano 2002.  
 CAPPELLINI E.: *Il matrimonio canonistico in Italia*, Queriniana, Brescia, 1984.  
 DELLA ROCCA F.: *Istituzioni di diritto processuale canonico*, Unione tipografico-editrice torinese, Torino, 1946.  
 FIORI A.: *La perizia medico legale nel diritto matrimoniale canonico*, La psichiatria forense in diritto civile, Giuffrè, Milano 1989.  
 GOMEZ J.: *L'im maturità affettiva nella giurisprudenza rotale, L'im maturità psico-affettiva nella Giurisprudenza della Rota Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1990.  
 GROCHOLEWSKI Z.: *Panoramica sulle novità del nuovo diritto processuale canonico, Il matrimonio nel nuovo codice di diritto canonico*, Libreria Gregoriana, Padova 1983.  
 MARTIN S.: *La perizia nelle cause matrimoniali secondo la dottrina più recente, Perizie e periti nei processi matrimoniali canonici*, Giappichelli, Verona 1992.  
 PALESTRO V.: *Le perizie*, Studi Giuridici, vol. 38, pag. 71, 1995.  
 VERSALDI G.: *L'oggettività delle prove in campo psichico, Ricerche di scienze teologiche*, vol.19, pag. 95, 1981.